



**Arma dei Carabinieri**



**CONFINDUSTRIA**

**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA  
L'ARMA DEI CARABINIERI  
E  
CONFINDUSTRIA**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "l'ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri, e CONFINDUSTRIA, di seguito anche "CONFINDUSTRIA", nella persona del Presidente, Dott. Carlo Bonomi, di seguito denominate "le Parti",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*,

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, comma 2, let. d), recanti le attribuzioni dell'ARMA DEI CARABINIERI nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO che CONFINDUSTRIA è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, costituita da una rete associativa capillare distribuita su tutto il territorio nazionale e articolata per settori merceologici;

CONSIDERATO che CONFINDUSTRIA - Confederazione Generale dell'Industria Italiana:

- partecipa al processo di sviluppo della società italiana capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese;

- favorisce l'affermazione di una cultura d'impresa e di mercato nel Paese, improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole, aderendo a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo;

CONSIDERATO che lo sviluppo della “*cultura della legalità e della sicurezza*” trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori privati;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che, promuovendo fondamentali sinergie in ambito informativo e formativo, migliori l'efficacia complessiva delle misure volte allo sviluppo della *security awareness* aziendale, alla prevenzione e al contrasto degli illeciti nel settore del ciclo dei rifiuti e delle attività ad esso connesse, nonché alla prevenzione dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico,

sottoscrivono il presente

## PROTOCOLLO D'INTESA

### Art. 1

#### *Ambiti di collaborazione*

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e CONFINDUSTRIA, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano l'organizzazione di:
  - a) conferenze, convegni e seminari presso le sedi delle rappresentanze regionali di CONFINDUSTRIA in materia di:
    - tutela del patrimonio informativo aziendale, al fine di prevenire illecite forme di utilizzo dei dati;
    - economia circolare e gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di prevenire illeciti nel settore del ciclo dei rifiuti e delle attività ad esso connesse;
    - analisi dei rischi e delle misure per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale;
  - b) studi e ricerche sulle tematiche di interesse comune per l'approfondimento dei profili tecnici e funzionali.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

### Art. 2

#### *2.1 Impegni delle parti*

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- a) L'ARMA garantirà la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione, con l'interessamento in particolare:
    - del ROS - Reparto Indagini Telematiche, per gli aspetti afferenti alla *security awareness*;
    - del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, per gli approfondimenti in ordine agli illeciti nel settore del ciclo dei rifiuti;
    - dei Reparti Operativi di Comando Provinciale, per l'analisi dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia.
  - b) CONFINDUSTRIA si impegna a garantire la partecipazione del proprio qualificato personale alle iniziative di cui all'articolo 1, sotto la direzione e responsabilità del Presidente, e con il coinvolgimento delle rappresentanze regionali della confederazione operanti sul territorio nazionale.
2. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

#### *2.2 Accordi scritti*

1. Le Parti si impegnano a formalizzare mediante successivi accordi scritti i termini e le modalità di attuazione delle iniziative di collaborazione oggetto degli articoli precedenti.

#### Art.3

##### *Referenti*

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
  - a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
  - b) per CONFINDUSTRIA, l'Avv. Marco Ravazzolo - Area Politiche Industriali e la Dr.ssa Alessia Bausano - Area Affari legislativi, competenti sui temi di cui all'articolo 1.

#### Art. 4

##### *Sicurezza delle informazioni e riservatezza*

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati*), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".
2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività svolte, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

#### Art.5

##### *Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi*

1. L'ARMA e CONFINDUSTRIA si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei

- marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
  3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
  4. L'ARMA e CONFINDUSTRIA si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 6

*Durata, integrazioni e modifiche*

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle parti redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.


Art. 7

*Pubblicità*

1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell'ARMA e di CONFINDUSTRIA.

Roma, 30/11/2020

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
(Gen. C.A. Giovanni Nistri)



IL PRESIDENTE DI  
CONFINDUSTRIA  
(Dott. Carlo Bonomi)

